



Unione Terre d'Acqua

# **ACCORDO TERRITORIALE PER GLI AMBITI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI DELL'UNIONE TERRE D'ACQUA**

*tra la Città Metropolitana di Bologna  
e i Comuni dell'Unione Terre d'Acqua: Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno,  
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese ai sensi  
degli art. 58 LR 24/2017 e dell'art.42 del PTM*

**Documento elettronico firmato digitalmente**

**ACCORDO TERRITORIALE PER GLI AMBITI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI  
DELL'UNIONE TERRE D'ACQUA**

**Fra la Città metropolitana di Bologna e i Comuni *dell'Unione Terre d'Acqua*:  
Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San  
Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese ai sensi dell'art. 58 L.R. 24/2017  
e dell'art. 42 del PTM**

La Città metropolitana di Bologna, nella persona ..... come da delibera del CM. n. ... del

Il Comune di Anzola dell'Emilia, nella persona ..... come da delibera del C.C. n. ... del .....

Il Comune di Calderara di Reno, nella persona ..... come da delibera del C.C. n. ... del .....

Il Comune di Crevalcore, nella persona ..... come da delibera del C.C. n. ... del .....

Il Comune di Sala Bolognese, nella persona ..... come da delibera del C.C. n. ... del .....

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, nella persona ..... come da delibera del C.C. n. ...  
del .....

Il Comune di Sant'Agata Bolognese , nella persona ..... come da delibera del C.C. n. ...  
del .....

## **VISTI**

La Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", e successive modifiche e integrazioni (di seguito LR 24/2017);

il Piano Territoriale Metropolitan (di seguito PTM) approvato il 12 maggio 2021 con Delibera del consiglio metropolitano n. 16 del 12/05/2021;

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (di seguito PUMS) approvato il 27 novembre 2019 con Delibera del consiglio metropolitano n. 54 del 27/11/20219;

L'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'Associazione terre d'acqua fra la Provincia di Bologna e i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese ai sensi dell'art. 15 L.R. 20/2000, sottoscritto nel maggio 2005, e le successive procedure attuative;

L'Accordo Territoriale per l'ambito produttivo sovracomunale del Martignone, sottoscritto il 20/04/2006 dalla Provincia di Bologna e dai Comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia.

## **ASSUNTO**

Quanto indicato dalla LR 24/2017, con particolare riferimento agli articoli: 1 "Principi e obiettivi generali", 5 "Contenimento del consumo di suolo", 6 "Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile", 31 "Piano urbanistico generale (PUG)", 32 "Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico e altre invarianze strutturali di competenza comunale", 33 "Disciplina del territorio urbanizzato", 35 "Disciplina delle nuove urbanizzazioni", 41 "Piano territoriale metropolitano (PTM)", 53 "Procedimento unico", 58 "Accordi territoriali" e 29 "Piani urbanistici e territoriali".

Quanto disposto dal PTM in particolare in riferimento: all'art. 13 "Adeguamento al PTM", alle sfide 4 "Attrarre investimenti sostenibili" ( art. 42 "Ambiti produttivi") e Sfida 5 "Appennino, via Emilia e Pianura: un solo territorio" (artt. 49 "Attribuzione differenziata del 3%", 50 "Condizioni di sostenibilità delle nuove urbanizzazioni", 51 "Fondo Perequativo metropolitano e regolamentazione delle relative modalità di gestione ed erogazione delle risorse", 52 " Programmi metropolitani di rigenerazione", nonché dal Glossario delle funzioni logistiche riportato in appendice.

## **CONSTATATO CHE**

In data 1 agosto 2022 è stato sottoscritto l' *Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna* tra la Città Metropolitana di Bologna e la Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 58 della LR 24/2017 il quale, confermando il ruolo di Interporto di Bologna come principale piattaforma logistica intermodale, ha individuato ulteriori prescrizioni in relazione alla funzione logistica, in particolare all'art. 5 "criteri per il contenimento della funzione logistica" e all'art. 6 "L'ampliamento delle attività insediate e interventi in territorio urbanizzato per il rafforzamento del sistema produttivo metropolitano" .

Con atto di Giunta n..... del ....., il Comune di ..... ha assunto la Proposta di piano, ai sensi dell'art. 45, co. 2 della L.R. n. 24/2017.

Con determinazione dirigenziale n. del..... è stato istituito il Tavolo Tecnico relativo al presente Accordo territoriale.

In data .... si sono conclusi i lavori del suddetto tavolo tecnico previa condivisione del dello schema di Accordo territoriale.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSTATATO**

**Le parti sottoscriventi stabiliscono i seguenti obiettivi strategici per uno sviluppo degli Ambiti Produttivi sovracomunali dell'Unione Terre d'Acqua compatibile con il sistema territoriale e ambientale, e si impegnano a realizzare le seguenti azioni per garantirne il concreto perseguimento; detti obiettivi e azioni costituiscono riferimento di pianificazione per la approvazione dei PUG e dei successivi strumenti attuativi.**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto ed obiettivi dell'accordo territoriale**

In coerenza con l'art. 42 "Ambiti produttivi" del PTM, oggetto del presente Accordo è la condivisione della declinazione nei Piani Urbanistici Comunali (PUG), e nei successivi strumenti attuativi, degli obiettivi e delle politiche indicate dal PTM e dall'*Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna* sottoscritto tra la Città Metropolitana di Bologna e la Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art.58 dalla LR 24/2017 in riferimento agli ambiti produttivi sovracomunali (Tav. 1 allegata) nei comuni dell'Unione Terre d'Acqua di cui sopra, ovvero:

- L'ambito del Martignone (Comuni di Anzola e Valsamoggia), classificato dal PTM come *Hub Metropolitano*;
- Gli ambiti: Tavernelle (Comune di Sala Bolognese), San Giovanni in Persiceto (Comune di San Giovanni in Persiceto), Beni Comunali (Comune di Crevalcore), classificati dal PTM come *Ambiti produttivi sovracomunali di Pianura*;
- Gli ambiti: Bargellino (Comuni di Calderara di Reno e Bologna), Lavino Anzola (Comune di Anzola dell'Emilia), San Vitale di Reno (Comune di Calderara di Reno), classificati dal PTM come *Ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione bolognese*.

Le parti danno atto che ai sensi del comma 5 dell'art. 49 del PTM prima dell'adozione del PUG occorre procedere con la sottoscrizione del presente Accordo e degli *Allegati specifici per ogni singolo Comune*.

Considerate le diverse tempistiche di ogni singola amministrazione per l'adozione della nuova strumentazione urbanistica, il presente Accordo Territoriale è costituito da una parte generale riferita a tutta l'Unione, implementato da *Allegati specifici per ogni singolo Comune* da redigere e sottoscrivere prima dell'adozione di ogni specifico PUG, nel rispetto di quanto indicato all'art.11 "Efficacia e durata dell'accordo" del presente accordo.

## Art. 2

### Ruolo degli ambiti produttivi sovracomunali e possibilità d'intervento

Si condivide, in coerenza con la classificazione effettuata dal PTM (art. 42), che:

**l'Hub metropolitano "Martignone"** (Comuni di Anzola dell'Emilia e Valsamoggia) è valutato come idoneo per rispondere alla futura domanda di insediamento, anche da parte di attività che richiedono rilevanti superfici e generano flussi consistenti di traffico indotto. In tale ambito, è prioritario programmare interventi per il miglioramento dell'accessibilità con il trasporto pubblico, della qualità urbana e dei servizi. Nell'ambito sono ammessi interventi anche all'esterno del territorio urbanizzato per:

- nuove attività terziarie, produttive, direzionali e logistiche, compresa la grande logistica, quest'ultime nel rispetto di quanto indicato dall' *Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna*. L'insediamento della grande logistica è condizionato alla realizzazione di un adeguato livello di servizio del trasporto pubblico metropolitano come richiesto dal PUMS/PULS.

Sono altresì ammessi ampliamenti delle attività insediate, anche ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, e nel caso di aziende logistiche, nel rispetto delle disposizioni dell' *Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna*.

**Gli Ambiti produttivi sovracomunali di Pianura: "Tavernelle", "San Giovanni in Persiceto" e "Beni Comunali"** sono suscettibili di ulteriori sviluppi, in quanto caratterizzati da scarsa interferenza con gli ecosistemi naturali e da una collocazione adeguata rispetto alle reti infrastrutturali. In attuazione delle strategie per la logistica industriale definite dal PUMS, questi ambiti sono valutati idonei ad ospitare insediamenti di media logistica come definita nell'appendice alle norme del PTM, nel rispetto di quanto indicato dall' *Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna*.

Negli Ambiti produttivi sovracomunali di pianura sono ammessi interventi anche all'esterno del territorio urbanizzato per:

- nuove attività terziarie, produttive, direzionali e attività di media logistica (nel rispetto di quanto indicato dall' *Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna*).

Sono altresì ammessi ampliamenti delle attività insediate, anche ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, e nel caso di aziende logistiche, nel rispetto delle le disposizioni dell' *Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna*.

**Gli Ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione bolognese: "Bargellino", "Lavino Anzola" e "San Vitale di Reno"**: sono da consolidare nell'attuale configurazione attraverso la selezione di funzioni compatibili, a minore impatto sul sistema della mobilità, innovative e ad alto contenuto tecnologico e la programmazione e la realizzazione di interventi qualificanti che, oltre a migliorarne l'integrazione con l'ecosistema agricolo di pregio in cui sono inseriti, concorrano significativamente al potenziamento dei servizi ecosistemici alla scala territoriale. Negli Ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione sono ammessi interventi anche all'esterno del territorio urbanizzato esclusivamente per:

- insediamento di nuove attività produttive, direzionali e terziarie a basso impatto. Le nuove attività terziarie dovranno essere dedicate alla produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese. Le nuove attività produttive dovranno essere caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico o elevato livello di innovazione.

Sono altresì ammessi ampliamenti delle attività insediate in continuità con il territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e del PTM.

È inoltre ammesso l'insediamento di funzioni di media logistica in aree interne al territorio urbanizzato, attraverso cambi di destinazione d'uso di fabbricati esistenti o nei lotti liberi o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica nel rispetto delle disposizioni dell'*Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna*.

Si condivide inoltre che:

Le restanti aree produttive saranno individuate e disciplinate dai PUG come di **rilievo comunale**.

L'ampliamento delle **attività economiche già legittimamente insediate almeno alla data di entrata in vigore del PTM in fabbricati isolati** nel territorio rurale sarà anch'esso disciplinato dal PUG.

Le aree e gli interventi di cui sopra saranno disciplinati in coerenza con la LR n. 24/2017, con il PTM e, per quanto attiene la funzione logistica, con l'*Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna*.

## **RIGENERAZIONE E SOSTENIBILITÀ**

### **Art. 3 Rigenerazione**

Le parti condividono la priorità di aumentare la sostenibilità dei tessuti esistenti degli ambiti produttivi oggetto del presente accordo, attraverso la riduzione degli impatti sugli ecosistemi mediante il miglioramento dell'accessibilità, della qualità urbana, della dotazione di servizi per i lavoratori, della resilienza, del metabolismo e il potenziamento dei servizi ecosistemici.

Visto anche quanto disposto sia dalla LR 24/2017 agli artt. 31 "Piano urbanistico generale", 32 "Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico e altre invarianze strutturali di competenza comunale", 33 "Disciplina del territorio urbanizzato" e 34 "Disciplina delle nuove urbanizzazioni", sia dal PTM all'art. 35 "Rigenerazione dei tessuti urbanizzati" comma 5 e art. 42 "Ambiti produttivi" comma 24, si assumono quindi i contesti e/o le aree e/o gli edifici soggetti a rigenerazione, nonché le azioni conseguenti per la loro rigenerazione, come specificate nei seguenti articoli/commi e indicate negli *Allegati specifici per ogni singolo Comune*. Si applica a tal fine quanto disposto dal PTM sia in riferimento alla Riconfigurazione dei margini urbani (art. 36), alla Forestazione metropolitana (art. 37), al Miglioramento dell'accessibilità (art. 38) all'Incremento della resilienza e del metabolismo urbano (art. 39), nonché di quanto specificato all'art. 42, comma 13, in riferimento all'accessibilità, all'innalzamento della qualità urbana e della dotazione dei servizi per gli utenti, alla Certificazione Green Logistic, alla superficie permeabile.

Al fine di attivare quindi detti processi incrementali di rigenerazione si condivide che ogni intervento da realizzarsi negli ambiti produttivi esterni al territorio urbanizzato, ai sensi del comma 5 dell'art. 50 "Condizioni di sostenibilità delle nuove urbanizzazioni" del PTM, debba contribuire alla rigenerazione degli insediamenti e dei contesti territoriali produttivi in cui si inseriscono in misura congrua e corrispondente all'entità delle trasformazioni previste, in coerenza con quanto indicato nell'Allegato riferito ad ogni singolo Comune.

Inoltre si condivide che gli interventi interni al territorio urbanizzato contribuiscano alla rigenerazione dei tessuti produttivi esistenti nella misura e nelle modalità previste dall'Allegato riferito ad ogni singolo Comune, e nella disciplina del PUG.

Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le Parti condividono che nell'ambito di tutti gli interventi edilizi, ad eccezione della attività edilizia libera, della manutenzione ordinaria e straordinaria, sia prevista la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabile, e la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su tutta la superficie dei coperti interessati dagli interventi.

## Art. 4 Accessibilità

Visto quanto indicato dal PUMS e dal PTM si assume che il potenziamento del trasporto pubblico nonché dei percorsi ciclopedonali e relative connessioni con il SFM e il TPL sia una delle azioni prioritarie di rigenerazione al fine di aumentare la sostenibilità degli ambiti produttivi, con particolare riferimento alla mobilità degli addetti.

In particolare si assume la rete di mobilità individuata dal PUMS, sia in riferimento alla rete ciclabile per la mobilità quotidiana e cicloturistica, al Trasporto Pubblico Metropolitan, al Sistema Ferroviario Metropolitan nonché alla rete stradale (si veda Allegato PUMS).

Si condivide inoltre quanto indicato dal PTM agli artt. 38 "Miglioramento dell'accessibilità", 42 "Ambiti produttivi" comma 13 punto I e 46 "Rete infrastrutturale strategica della mobilità metropolitana", nonché le azioni ed interventi, come specificate negli *Allegati specifici per ogni singolo Comune*, che dovranno essere collegati agli interventi effettuati negli ambiti produttivi in riferimento sia al trasporto pubblico sia alla mobilità ciclopedonale, per garantirne la sostenibilità.

## Art. 5 Qualità urbana

Al fine dell'innalzamento della qualità urbana e della dotazione di servizi per gli utenti, si condivide che i PUG e i successivi strumenti attuativi, specificheranno e declineranno quanto disposto dal PTM agli artt. 36 "Riconfigurazione dei margini urbani", 37 "Forestazione metropolitana" e 39 "Incremento della resilienza e del metabolismo urbano" nonché quanto indicato all'art. 42, comma 13, punto II; in particolare si condividono le azioni e gli interventi come indicati negli *Allegati specifici per ogni Comune*.

Le parti condividono che al fine del raggiungimento di elevati standard di qualità urbana delle aree produttive esistenti e future, le stesse dovranno tendere al raggiungimento della qualificazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), come meglio specificato negli *Allegati specifici per ogni singolo Comune*.

Le parti condividono altresì il ruolo strategico dei Centri di mobilità di cui all'art. 45 anche ai fini di garantire la massima accessibilità pubblica alle aree produttiva.

## Art. 6 Funzioni insediabili destinazioni d'uso

Negli ambiti produttivi è da escludere la possibilità di insediamento di funzioni residenziali, oltre a quelle legittimamente già insediate.

Sono inoltre da considerare, tra le destinazioni ammissibili, le funzioni che garantiscono all'ambito un adeguato mix funzionale, anche in coerenza con l'obiettivo di individuare parti da destinare a centro servizi (con strutture ricettive, servizi postali e bancari, servizi scolastici aziendali, di vigilanza...). Le eventuali quote di terziario e commerciale andranno definite in ragione del mix funzionale già presente e delle dotazioni territoriali che potranno essere reperite.

### Commercio

La programmazione di eventuali insediamenti commerciali di cui al Glossario delle tipologie commerciali deve essere coerente con l'art. 44 "Insediamenti commerciali" del PTM.

### Logistica

Le funzioni logistiche sono ammesse secondo i parametri e le condizioni indicate dal PTM, nel rispetto di quanto previsto in sede di *Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna*.

### Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

L'insediamento all'interno degli ambiti di rilievo sovracomunale di nuovi stabilimenti di industrie a rischio di incidente rilevante, o modifiche con aggravio di rischio per quelli esistenti sarà permesso previa verifica, da parte degli enti competenti, della necessaria compatibilità con il tessuto produttivo esistente o pianificato dagli strumenti vigenti e dal presente accordo territoriale, ovvero la nuova attività dovrà attivare misure di sicurezza tali da contenere l'area di impatto all'interno del perimetro di competenza.

### Impianti per la gestione dei rifiuti

La realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, comprese le attività di recupero inerti da demolizione, nonché demolitori, sono generalmente ammessi all'interno delle aree produttive sovracomunali dell'Associazione, nel rispetto della normativa di settore e delle disposizioni del PTM.

A tal fine all'interno delle aree produttive sovracomunali di sviluppo potranno essere individuate aree da destinare a tali attività, che dovranno essere convenzionate dalle Amministrazioni Comunali per garantire modalità di accesso adeguate. A carico di tali attività vi saranno le opere necessarie per integrare le stesse col tessuto produttivo (mitigazioni).

### Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nel rispetto della normativa di settore, e resta inteso quanto indicato al precedente art. 3 in riferimento alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

## **SVILUPPO E PEREQUAZIONE TERRITORIALE**

### **Art. 7**

#### **Diretrici di sviluppo**

Si condivide che le eventuali nuove quote di sviluppo degli ambiti oggetto del presente accordo, nonché l'ampliamento di fabbricati necessari per lo sviluppo di attività economiche già insediate nell'ambito, in coerenza sia con quanto disposto agli artt. 5 "contenimento del consumo di suolo", 35 "Disciplina delle nuove urbanizzazioni" della LR 24/2017 sia con l'art 5 "Quadro conoscitivo, ValSAT e contrasto ai cambiamenti climatici e alla dispersione insediativa", nonché dell'art. 50 "Condizioni di sostenibilità delle nuove urbanizzazioni" del PTM dovranno essere contigue al perimetro del territorio urbanizzato dell'ambito produttivo e dovranno essere sempre direttamente funzionali sia alla riqualificazione del disegno dei margini urbani sia al rafforzamento dell'armatura territoriale così come esistente.

Suddetti interventi saranno ammissibili nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni degli *Allegati specifici per ogni Comune*, tenendo conto in particolare della sostenibilità, del sistema dei vincoli e delle tutele nonché di eventuali elementi peculiari di scala locale. Inoltre dovranno essere coerenti con quanto indicato al successivo articolo 8 "Consumo di suolo".

### **Art. 8**

#### **Consumo di suolo**

In coerenza con il comma 5 dell'art. 6 della LR n. 24/2017 e con il comma 11 dell'art. 49 delle norme del PTM il consumo di suolo è ammesso nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse così

come risultanti dal Quadro conoscitivo dei PUG e dall'analisi delle aree libere e/o di fabbricati dismessi all'interno del territorio urbanizzato. Si dà tuttavia atto che alcuni interventi, in armonia con il comma 5 dell'art. 6 della LR 24/2017 non sono computati ai fini del calcolo del consumo di suolo.

In osservanza della LR 24/2017 il PTM e i PUG non attribuiscono in nessun caso potestà edificatorie alle aree libere nè conferiscono alle stesse potenzialità edificatorie o aspettative giuridicamente vincolate di analogo contenuto.

Le parti danno atto che l'indicazione della quota metropolitana di superficie consumabile di cui all'allegato 5 del PTM è da considerarsi ai soli fini della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale da effettuarsi nell'ambito del PUG, fermo restando che l'attribuzione delle predette quote metropolitane potrà avvenire solamente in riferimento agli Accordi Operativi e/o agli altri strumenti di attuazione.

Il presente Accordo Territoriale relativo agli ambiti produttivi sovracomunali definisce, pertanto, le modalità e i criteri per l'effettuazione della predetta valutazione e al fine di consentire, nell'ambito dei procedimenti di natura attuativa previsti fino al 2050, la realizzazione degli interventi di rilievo metropolitano così come individuati all'art. 49, comma 4, delle norme del PTM.

Ai fini dell'utilizzo delle quote necessarie per la realizzazione degli interventi di cui sopra mediante Accordi Operativi, Accordi di programma ecc., i Comuni tengono conto delle condizioni effettive dei singoli insediamenti di rilievo metropolitano di cui al comma 4 dell'art. 49 delle norme del PTM con riferimento alle dotazioni territoriali per gli addetti e gli utenti, ai livelli di accessibilità, alle dotazioni ecologico-ambientali, alle esigenze di rigenerazione, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di cui alle Sfide 3 e 4 del PTM (tenuto conto dei contenuti dell'Atto di coordinamento tecnico sulle dotazioni territoriali approvato con D.G.R. n. 110 del 28 gennaio 2021). Tale valutazione, in particolare, è effettuata sulla base dei criteri di sostenibilità e degli indicatori assunti nella ValSAT del PTM e nel relativo piano di monitoraggio.

A tal fine si dà atto di quanto indicato nell'allegato 5 delle norme del PTM, portante "Il consumo di suolo", nell'ambito del quale è definita una stima di massima del 3% del Territorio urbanizzato su scala metropolitana, fermo restando che il compito di perimetrare e quantificare il territorio urbanizzato è competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 32 della LR 24/2017.

Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 49, comma 7, delle norme del PTM una percentuale pari al 2% della quota di cui sopra è finalizzata alla realizzazione di insediamenti di rilievo metropolitano in riferimento ai quali l'art. 41, comma 6, della LR 24/2017 ha attribuito alla componente strutturale del PTM la specifica competenza in relazione alla definizione della corrispondente disciplina.

#### Modalità per l'utilizzo delle quote nell'ambito dei procedimenti attuativi

Al fine dell'approvazione agli Accordi Operativi di cui all'art. 38 della LR 24/2017, i Comuni si impegnano a promuovere la presentazione dei medesimi Accordi anche con eventuale pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1 dell'art. 38 della LR 24/2017 nell'ambito dei quali dovrà essere data espressa evidenza della quota massima di suolo consumabile e della coerenza con il presente Accordo.

Nell'ambito del predetto avviso il Comune definisce le condizioni di interesse pubblico da rispettare e necessarie al fine di effettuare la valutazione delle proposte (con riferimento, ad es., alla rigenerazione degli ambiti esistenti, all'implementazione della mobilità sostenibile, all'incremento della resilienza e del metabolismo urbano, al potenziamento delle dotazioni a verde ecc.) nel rispetto del presente Accordo, degli allegati specifici e del PUG.

L'avvio di procedimenti di Accordi operativi ai sensi dell'art. 38 della LR n. 24/2017, Accordi di programma ai sensi degli artt. 59 e 60 della stessa Legge regionale e/o altri procedimenti di natura attuativa, che comportano consumo di suolo ai sensi degli artt. 5 e 6 della sopracitata Legge regionale, dovranno essere preceduti da apposita comunicazione del Comune alla Città Metropolitana che specifichi la quota massima di superficie potenzialmente consumabile che si intende utilizzare nel rispetto del presente Accordo, degli allegati specifici e del PUG.

Nel caso di procedimenti a istanza di parte il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente alla Città metropolitana la comunicazione di cui sopra.

Il Comune provvede con la trasmissione della comunicazione di cui sopra entro circa 10 giorni dal ricevimento della proposta al fine di garantire il rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa vigente e tenendo conto anche di quanto di seguito specificato.

La Città metropolitana entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione si esprime, attraverso apposito Atto del Sindaco metropolitano, in merito alla possibilità di utilizzo della quota di superficie territoriale proposta dal Comune. Tale espressione è effettuata sulla base della ricognizione delle quote metropolitane disponibili.

In caso di mancato riscontro da parte della Città metropolitana nei termini di cui sopra il Comune è autorizzato a procedere con la conclusione del procedimento nel rispetto della normativa in materia.

Resta inteso che le successive valutazioni di merito sulla proposta saranno effettuate dagli Enti competenti nell'ambito del procedimento, in coerenza con la normativa in materia, il quadro pianificatorio vigente e con il presente Accordo Territoriale e suoi allegati.

Le parti convengono tale "preliminare attribuzione" mediante l'Atto di cui sopra non comporta modifica al presente Accordo Territoriale.

Qualora il Comune intenda utilizzare, ai sensi dell'art. 49 co. 9 del PTM, per funzioni di rilievo metropolitano, una quota aggiuntiva della superficie computata nell'ambito del 2% della superficie complessivamente consumabile nel comune attraverso le procedure "semplificate" di cui sopra, dovrà essere acquisita, prima dell'avvio del procedimento attuativo che comporta consumo di suolo, apposita Intesa con la Città metropolitana.

Al fine dell'Intesa di cui sopra il Comune invia apposita richiesta alla Città metropolitana corredata da una "Relazione" che specifichi la quota massima di superficie potenzialmente consumabile che si propone di utilizzare nel rispetto del presente Accordo, degli allegati specifici e del PUG, che descriva la proposta e le ragioni di interesse pubblico della richiesta, la coerenza con il presente Accordo, con gli allegati specifici e il PUG anche con riferimento alla compatibilità della proposta con quanto preventivamente valutato nella Valsat del PUG stesso.

Nel rispetto dei principi e/o criteri della piena coerenza con il PTM e il PUG, con le condizioni di interesse pubblico così come dichiarate dal Comune rispetto ai temi di cui sopra, della parità di trattamento, della massima trasparenza, tale intesa si sostanzia e si concretizza, in particolare, attraverso:

- una pre-valutazione tecnica di "coerenza di massima" con il presente Accordo territoriale e i relativi allegati effettuata da apposita struttura tecnica istituita presso la Città metropolitana da effettuarsi sulla base della "Relazione" predisposta dal Comune;
- un preliminare assenso/dissenso motivato da parte del competente organo politico in vista della conseguente ed effettiva attribuzione della superficie consumabile che comunque avverrà nell'ambito della conclusione del procedimento di Accordo Operativo ai sensi del comma 12 dell'art. 38 della LR 24/2017 (ovvero la delibera di Consiglio Comunale di autorizzazione alla stipula) ovvero della conclusione del procedimento attuativo ai sensi della normativa vigente.

Le parti convengono che tale "preliminare attribuzione" mediante Intesa non comporta modifica al presente Accordo Territoriale.

Nel caso di proposte di Accordo di programma e/o altri procedimenti di natura attuativa che comportano consumo di suolo, l'Intesa di cui sopra dovrà essere acquisita prima del formale avvio del procedimento (es. indizione della conferenza preliminare, diretta ad acquisire l'assenso preliminare all'accordo ecc.. In caso di procedimenti ad istanza di parte tale Intesa dovrà essere acquisita entro la conclusione del procedimento stesso).

Le parti danno atto che nel territorio dell'Unione Terre d'acqua sono in corso alcuni procedimenti che, in caso di positiva conclusione degli stessi, potrebbero comportare consumo di suolo. Tali procedimenti sono soggetti alle disposizioni in merito al consumo di suolo previste dalla Legge Regionale n. 24/2017 e dal PTM.

Laddove le proposte di cui sopra siano riconducibili alle ipotesi soggette ad "Intesa" la conclusione del procedimento è subordinata all'espressione del competente organo politico metropolitano.

Le parti danno altresì atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, delle norme del PTM, i contenuti del presente Accordo (con specifico riferimento alla disciplina dell'utilizzo delle quote di cui al presente articolo) costituiscono elemento vincolante per la Valsat e per la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale (SQUEA) del PUG anche ai fini della conseguente definizione dei limiti, dei requisiti prestazionali e delle condizioni di sostenibilità per gli interventi relativi a ciascun ambito produttivo o polo funzionale. La Valsat del PUG deve, pertanto, contenere apposita valutazione in relazione alla quota massima di superficie consumabile potenzialmente assegnabile al Comune nell'ambito dei procedimenti attuativi, tenuto conto anche della quota eventualmente trasferibile da altri Comuni dell'Unione e/o assegnabile per funzioni metropolitane.

Ai sensi del comma 10, dell'art. 49 del PTM la Città metropolitana si impegna ad adottare annualmente apposita deliberazione del Consiglio metropolitano al fine di effettuare la ricognizione delle quote di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnate ai Comuni nel corso della corrispondente annualità.

La Città metropolitana si impegna ad aggiornare il proprio "Osservatorio metropolitano sul consumo di suolo" rispetto alle proposte di Accordo Operativo e altri procedimenti attuativi riferite all'intero territorio metropolitano, o ad utilizzare altro strumento che possa informare i Comuni sulle proposte del consumo di suolo.

## Art. 9 Perequazione territoriale

Assunto quanto indicato dal PTM all'art. 51 "Fondo perequativo metropolitano e regolamentazione delle relative modalità di gestione ed erogazione delle risorse", si richiama in particolare quanto indicato in riferimento alla formazione del fondo da parte delle tematiche del presente accordo, ovvero la contribuzione al fondo delle risorse derivanti da:

*a) interventi che comportano consumo di suolo ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, laddove interessino aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;*

*b) interventi di cui all'art. 6, comma 5, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, laddove interessino aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;*

*c) nuovi insediamenti produttivi di interesse strategico regionale di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, laddove interessino aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;*

*d) rilevanti insediamenti produttivi, individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, di cui all'art. 6, comma 5, lettera d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, laddove interessino aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;*

*e) interventi connessi alla formazione o alla trasformazione in aree esterne al perimetro dei Poli funzionali metropolitani integrati e/o in aree interne al detto perimetro, anche qualora si tratti di interventi di addensamento e sostituzione o di ristrutturazione urbanistica;*

*f) interventi connessi alla formazione di nuovi insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana e interventi di trasformazione in aree interne e/o esterne al perimetro degli insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana esistenti;*

*g) interventi per la realizzazione di insediamenti relativi alla grande logistica in aree interne e/o esterne al perimetro del territorio urbanizzato;*

*h) insediamenti destinati alle medie o grandi multisale cinematografiche in aree interne o esterne al perimetro del territorio urbanizzato;*

*i) ulteriori insediamenti di rilevanza metropolitana da attuarsi a seguito della conclusione di accordi territoriali e/o di programma ai sensi degli artt. 58, 59 e 60 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.*

## Art. 10 Qualificazione, sviluppo e sostenibilità occupazionale

Considerati gli obiettivi in materia di sviluppo economico e sociale e del lavoro definiti dal PSM 2.0 per lo sviluppo strategico del territorio della Città metropolitana di Bologna, nel Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, nonché nel Patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia-Romagna, in riferimento inoltre ai traguardi coerenti con l'Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e all'orientamento a valorizzare le previsioni di investimento ed in senso più ampio il rilancio del sistema produttivo e sociale del territorio, è impegno dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo Territoriale, ciascuno per i propri ruoli e competenze, aderire e promuovere fattivamente un'Intesa con le Parti sociali per individuare, condividere e valorizzare azioni finalizzate alla qualificazione, sviluppo e sostenibilità dell'occupazione.

In data 27/01/2022 è stata promossa dalla Città metropolitana, dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Prefettura di Bologna, dalle Unioni dei Comuni, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e dalle Associazioni di categoria e di impresa imprenditoriali del settore, la Carta metropolitana della Logistica etica. La Carta stabilisce alcuni principi trasversali sui temi della qualità del lavoro, della sicurezza e della formazione in un'ottica di "diversity and inclusion". Le parti condividono quindi che, i soggetti sottoscrittori dell'accordo, unitamente agli operatori del settore della logistica insediati negli ambiti produttivi o che si insedieranno, promuovano l'adesione attiva alla Carta metropolitana per la logistica etica attraverso la sottoscrizione di un'"Intesa per la buona occupazione", in accordo con quanto previsto dalla Carta stessa.

## **ATTUAZIONE E GESTIONE**

### Art. 11 Efficacia, durata dell'accordo e Allegati specifici per ogni Comune

Il Presente Accordo, come riportato nell'art. 1, è costituito da una parte generale, la cui approvazione è demandata ai Consigli delle Amministrazioni sottoscriventi (CM e Comuni) e da *Allegati specifici per ogni Comune* la cui approvazione è demandata esclusivamente al consiglio dell'amministrazione coinvolta nonché dalla Città metropolitana di Bologna.

L'approvazione degli *Allegati specifici per ogni Comune* potrà essere preceduta da appositi incontri tecnici tra le parti sottoscrittrici finalizzati a valutare eventuali aspetti di carattere sovracomunale che interessino 2 o più Comuni dell'Unione Terre d'acqua.

Detti *Allegati specifici per ogni Comune* individuando azioni e impegni relativi alla sostenibilità degli ambiti oggetto dell'accordo, sviluppando e specificando le tematiche richiamate nei precedenti articoli per ogni ambito produttivo con particolare riferimento: alle direttrici di sviluppo, alla quota di suolo consumabile, alla rigenerazione parti esistenti, alla riconfigurazione dei margini urbani, alla forestazione metropolitana, all'accessibilità, alla mobilità sostenibile e relazione con SF, all'incremento della resilienza e del metabolismo urbano, alla sostenibile energetica.

Fino all'approvazione degli *Allegati specifici per ogni Comune*, rimangono in vigore gli accordi territoriali precedentemente sottoscritti se non in contrasto con il presente accordo generale con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle funzioni insediabili, alla perequazione e al consumo di suolo.

La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha durata fino alla sua completa attuazione e o alla sua modifica o sostituzione.

## art. 12 Modifiche all'accordo e agli Allegati specifici per ogni Comune

Le eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo dovranno avvenire in relazione a manifestate esigenze di interesse pubblico anche la fine di definire aspetti di maggiore dettaglio e/o recepire approfondimenti e modificazioni normative sopravvenute.

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno avvenire con le stesse procedure di approvazione specificate dal presente accordo.

Le parti danno atto che l'approvazione ed eventuali modifiche agli *Allegati specifici per ogni Comune* dovranno essere approvate con le stesse modalità indicate al precedente art. 11. Le parti danno altresì atto che nell'ambito di un eventuale modifica dell'allegato specifico dovrà essere valutata se tale modifica necessiti di una conseguente variante alla strumentazione urbanistica o al presente Accordo generale.

Le parti condividono, altresì, che le "preliminari attribuzioni" delle quote di superficie territoriale potenzialmente consumabili ai sensi dell'art. 8 di cui al presente Accordo (mediante comunicazione o Intesa) non comportano modifiche al presente Accordo Territoriale.

## Art. 13 Collegio di vigilanza

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente Accordo e la definizione degli eventuali interventi sostitutivi sono svolte da un collegio di Vigilanza presieduto dal Sindaco Metropolitan (o suo delegato). Il Sindaco Metropolitan provvede altresì alla costituzione del Collegio composto dal Sindaco metropolitan (o suo delegato), nonché dai Sindaci (o loro Delegati) delle amministrazioni firmatarie il presente accordo.

Il Collegio di Vigilanza è convocato in via ordinaria dal Presidente dello stesso. Il Collegio viene altresì convocato in via straordinaria, su iniziativa del Presidente, per la valutazione di segnalazioni e istanze pervenute da parte sottoscrittori del presente Accordo, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il Collegio di Vigilanza, in particolare:

- a) vigila sulla sollecita e corretta attuazione dell'Accordo, nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e degli impegni dei sottoscrittori. A tale scopo, il Collegio individua un percorso di monitoraggio delle procedure descritte nel presente Accordo e rendiconta con cadenza periodica, da definirsi in sede di primo collegio di vigilanza, gli esiti raggiunti. In particolare, la valutazione riguarderà il consumo di suolo, la verifica dell'attuazione delle opere di carattere sovracomunale e degli obiettivi di cui al presente Accordo;
- b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione degli impegni sottoscritti e definisce inoltre le opportune soluzioni;
- c) risolve, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo. Per tale funzione, il Collegio potrà essere integrato da tre esperti nominati di comune accordo, entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta di intervento nel Collegio, dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia;
- d) propone agli Organi competenti delle Amministrazioni sottoscrittenti le eventuali modifiche e integrazioni all'Accordo Territoriale o le proroghe dei termini in esso stabiliti che si rendessero necessarie;
- e) garantisce la rispondenza dei singoli Accordi Operativi e Accordi di Programma agli impegni individuati negli Allegati al presente Accordo.

art. 14  
Allegati

Gli Allegati elaborati dalla Città Metropolitana di Bologna e dai Comuni hanno lo scopo di predisporre i contenuti dell'Accordo Territoriale in oggetto e di individuare gli elementi di qualificazione necessari in prima istanza per l'attuazione dei singoli ambiti.

Gli Allegati sono parte integrante dell'Accordo.

Allegato 1: Tavola 1 "*Individuazione ambiti nei Comuni dell'Unione PTM Tav. 1*"